

**OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO A CARICO DELLA  
BANCA: ARRIVA LA STRETTA DELLA CASSAZIONE**

IL CLIENTE HA PIENO DIRITTO DI CHIEDERE, ED OTTENERE, IN CORSO DI GIUDIZIO, LA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO EX ART. 119 TUB, QUALORA LA BANCA SI SIA IMMOTIVATAMENTE RIFIUTATA DI FORNIRLI.

Significativo è l'approdo esegetico della Suprema Corte in ordine all'obbligo gravante sugli istituti di credito di esibire in giudizio (ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c.), a richiesta del correntista, gli estratti conto.

La prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24641/2021 ha ribadito che l'articolo 119, co. 4 TUB, sancisce il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio.

Trattasi di una disposizione di natura sostanziale, e cioè diretta a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto di conto corrente stipulato con il cliente. Tale diritto del correntista, pertanto, trova una tutela c.d. «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente medesimo intende fare della documentazione.

Naturalmente, la ricostruzione del diritto sancito dal citato quarto comma dell'art. 119 TUB, nei termini testé indicati, non esclude che, in via di fatto, la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione giudiziaria che il cliente, o chi per lui, intende proporre nei confronti della banca.

La norma in commento definisce al primo comma l'estratto conto quale «comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto» e soggiunge al secondo comma che, «per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente» con una determinata periodicità.

Dunque, almeno in caso di svolgimento fisiologico, per questo aspetto, del rapporto, il cliente riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione, ecc.), rimangono come tali nella sua disponibilità.

Ebbene, il quarto comma stabilisce altresì che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere [...] copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

Ciò posto, deve anzitutto osservarsi che l'articolo in argomento non contiene un riferimento espresso all'estratto conto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto poc'anzi detto: anzi,

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it

# TROYSI

---

## STUDIO LEGALE

laddove discorre di «*documentazione inerente a singole operazioni*», l'art. 119 TUB potrebbe anche essere inteso, secondo un'interpretazione letterale, come riferito esclusivamente a documentazione concernente singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto.

Cionondimeno, l'orientamento della Corte di Cassazione è consolidato nel ritenere che la norma si riferisca anche agli estratti conto, come ripetutamente affermato in differenti controversie<sup>1</sup> che vedevano opposto alla banca, ad esempio, il curatore fallimentare, ossia un soggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deve procurarsela.

In estrema sintesi, pertanto, ove si consideri il secondo comma dell'articolo 119 TUB, **la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente**; per altro verso, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, **il cliente, o chi per lui, ha parimenti diritto di ottenere copia degli estratti conto, anche qualora la banca glieli abbia già periodicamente trasmessi**.

Consistente è, pertanto, la tutela garantita al cliente, il quale ha, di tal guisa, facoltà di smarrire, se non anche distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa.

Tuttavia, deve al contempo sottolinearsi che **la disposizione** possiede un notevole rilievo ulteriore, perché **consente di ottenere la consegna della documentazione non soltanto al cliente, ma anche ad altri soggetti che ne abbiano diritto**, come ad esempio, **l'erede, il curatore fallimentare**, od anche **il fideiussore**.

Va altresì evidenziato – precisa la Suprema Corte - che l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 119, si differenzia dall'obbligazione, sancita dal quarto comma della stessa disposizione, di consegna di «*copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni*».

La differenza è lampante:

l'obbligazione di cui al secondo comma **sorge con la stipulazione del contratto**, con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale obbligazione da adempiersi presso il cliente, creditore della

---

<sup>1</sup> Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669.

# TROYSI

---

## STUDIO LEGALE

prestazione, si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti;

l'obbligazione di cui al quarto comma sorge sì dal contratto, ma **deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta**, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. **Si tratta insomma, nella previsione del quarto comma, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico.**

Così stando le cose, **il cliente può, pertanto, se lo ritiene, e se ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio**: una volta inoltrata la richiesta, **la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine intimatogli.**

E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile. Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'articolo 119, ultimo comma; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'articolo 163, numeri 3 e 4, c.p.c.), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno.

Via della Rep. Italiana n. 115 – 70032 Bitonto (BA)

Tel. 0808962310 – fax 0802220273

Email francescotroysi@troysistudiolegale.it

Pec troysi.francesco@avvocatibari.legalmail.it